Corte d'Appello di Napoli
Sentenza n. 2674/2026 del 10-04-2026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. ###ssa ### relatore ### in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 975/2021 del R.G.A.C. pendente TRA ### 2018 ### (c.f.: ###), tramite la mandataria ### S.p.A. (c.f.: ###) per atto del ### in ### rep. n. 56183/28336, in persona del procuratore speciale Avv. ### come da procura speciale autenticata nelle firme in data ### dal ### coadiutore del dott. ### in ### (### n. 188751 / ### n. 19218, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), come da procura su foglio separato; APPELLANTE E ### nata a ### di Napoli ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###) come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data ###; APPELLATA ### nata a ### di Napoli ### il ### (c.f.: ###), ### nato a ### di Napoli ### il ### (c.f.: ###), ### nata a ### il ### (c.f.: ###), ### nato ad ### il ### (c.f.: ###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### (c.f.: ###) e dall'Avv. ### (c.f.: ###), come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata in data ###; APPELLATI ### S.p.A. (c.f. ###) APPELLATA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 17/12/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il tribunale di Napoli Nord, con decreto ingiuntivo n. 3324/16, intimava a ### S.r.l. e, in solido con il debitore principale, a ### e ### di pagare alla ### dei ### di ### S.p.A. (di seguito ### la somma di € 192.670,23, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura monitoria.

A fondamento delle proprie pretese MPS deduceva di essere creditrice della somma di € 192.670,23 per saldo debitore del conto corrente n. 14117.48, acceso in

data ### e chiuso in data ###, saldo comprensivo delle spese di conto e degli interessi convenzionali oltre interessi al tasso convenzionale dalla chiusura e fino al soddisfo.

Le esposizioni erano garantite sulla base del contratto di fideiussione da ### e ### Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva una prima opposizione ### la quale eccepiva che: - ### dei ### di ### S.p.a. non aveva provato di aver acquistato il credito da ### S.p.A.; - non aveva prodotto il contratto di fideiussione; - non aveva mai comunicato di aver sottoscritto con la ### S.r.l. il contratto di conto corrente n. 7.06.07, successivamente alla data del 4 giugno, quando era stata rilasciata la fideiussione; - il difetto di poteri dell'asserito procuratore speciale di ### tale dott. ### atteso che la procura prodotta in giudizio era scaduta in data ### e il ricorso ex art. 633 c.p.c. era stato depositato in data ###; - detta procura prevedeva il conferimento del potere di rappresentanza con riferimento alle controversie legali solo a soggetti aventi un determinato livello che non comprendeva la qualifica ###, ovvero quella ricoperta dal dott. ### - la nullità del contratto di fideiussione per difetto di firma della banca; - la liberazione dal debito ai sensi dell'art. 1956 c.c. giacchè la ### era consapevole, almeno fin dal 2008, come risultante dal saldo negativo iniziale dell'estratto di conto corrente della ### di una notevole esposizione debitoria della società garantita senza dare alcuna comunicazione ai garanti. Peraltro, dalla documentazione della banca risultava una lettera datata 10.09.13 comprovante l'esistenza di un altro rapporto bancario con ### S.r.l. acceso il ### e chiuso l'11.08.09 con un credito a favore della banca per l'importo di euro 396.915,20. In definitiva, l'opponente osservava che sin dall'agosto del 2009, MPS aveva conoscenza che le condizioni della società debitrice erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; - l'indeterminatezza del credito.

Nel formulare le proprie conclusioni ### domandava al Tribunale di Napoli Nord di revocare il decreto ingiuntivo n. 3324/2016 del 7.10.16 e, in subordine, di ridurre l'importo ingiunto tenuto conto delle contestazioni relative al quantum debeatur, con vittoria di spese.

Avverso il medesimo decreto proponevano opposizione anche ### e ### nonché, con

ulteriore atto, anche ### e ### Le parti riproducevano sostanzialmente le stesse difese ed eccepivano: - l'inesistenza della procura in favore del dott. ### per assenza di data, di attestazione di conformità all'originale sull'atto e per assenza di poteri; - la nullità del contratto di fideiussione contente clausole vessatorie non approvate e mai negoziate; - la nullità del contratto di fideiussione per difetto di sottoscrizione da parte della banca; - la nullità del contratto di fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto; - la violazione delle norme che vietano l'anatocismo e che regolano la commissione di massimo scoperto; - l'illegittimità del sistema valuta e l'usurarietà degli interessi applicati.

Nel formulare le proprie conclusioni tutti gli opponenti chiedevano di revocare il decreto ingiuntivo opposto “con condanna dell'opposto istituto di credito alla restituzione/rimborso/ripetizione delle somme dovute in virtù del ricalcolo dell'esposizione e delle competenze dell'intero periodo del rapporto di c/c de quo. In via subordinata, dichiarare che l'eventuale credito derivante all'esito del giudizio come dovuto da altra debitrice principale. Con vittoria di spese di lite”.

MPS si costituiva in tutti i giudizi deducendo: - l'esistenza e la validità della procura conferita al dott. ### evidenziando che l'atto prevedeva specifici poteri di firma e che il mandato per la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era stato rilasciato al difensore in data ### e, quindi, prima della scadenza della procura conferita all'### prevista per il giorno 4.09.16. In ogni caso i poteri del rappresentante erano stati confermati con attestato di ruolo avente decorrenza fino al 02/01/2018; - il contratto di garanzia stipulato dagli opponenti era riconducibile alla figura del contratto autonomo di garanzia; - la validità del contratto che prevedeva la garanzia per un importo determinabile; - che il contratto conteneva espressa deroga all'art. 1956 e, quindi, la dispensa della banca a conseguire specifica autorizzazione de fideiussore per la concessione di nuovo credito all'istituto creditizio; - la determinatezza del proprio credito.

Disposta la riunione dei tre distinti procedimenti, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutività, evidenziando che MPS aveva omesso di

dimostrare la titolarità del diritto di credito tramite acquisto dello stesso dalla banca ### e, rilevato il mancato esperimento del procedimento di mediazione, dettava prescrizioni precise per l'attivazione, ad opera di parte opposta, della procedura di cui alla ### n. 28/2010.

In data 26 aprile 2018 si costituiva in giudizio ### S.p.A., quale mandataria di ### deducendo che la propria mandante si era resa cessionaria del credito come da contratto stipulato in data 20 dicembre 2017, come da avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e, quindi, si riportava alle difese svolte da ### Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli opponenti sollevavano la questione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust.

Svoltasi l'istruttoria, nominato il ### il Giudice fissava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17 dicembre 2020 all'esito della quale pronunciava la sentenza n. 2602/20, pubblicata il ###, con cui dichiarava la improcedibilità della domanda ex art. 633 c.p.c. e delle domande di parte opponente e condannava MPS al rimborso delle spese di lite nei confronti delle parti opponenti In particolare, secondo il Tribunale, la domanda formulata da MPS con il ricorso ex art. 633 c.p.c. era improcedibile per violazione dell'art. 5 co. 2 bis D.lgs. 28/10.

Il primo Giudice affermava, infatti, che: - l'onere di attivare il procedimento di mediazione, in caso di giudizio monitorio, deve essere posto a carico di chi presenta la domanda giudiziale ovvero della parte opposta; - la condizione di procedibilità può ritenersi verificata, come prescritto dall'art. 5 co. 2 bis Dlgs 28/10 “se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo” e, quindi col verificarsi, in via alternativa, di tre diverse situazioni: a) la partecipazione delle parti e l'inizio della discussione della controversia; b) la partecipazione delle parti e l'esistenza di ragioni impeditive alla discussione; c) la partecipazione della sola parte onerata all'attivazione della procedura di mediazione in caso di assenza della controparte; - al fine di ritenere verificata la condizione di procedibilità, la necessità che al primo incontro partecipi l'attore, personalmente (o tramite

delegato), e, quindi, nel caso di banche, la necessaria partecipazione del r.l. o di soggetti che, inseriti nell'organizzazione dell'impresa, abbiano contezza del programma commerciale (come l'erogazione di finanziamenti e la conseguente riscossione dei crediti e i limiti di solvibilità dei clienti) dell'ente e dell'incidenza sullo stesso e sui relativi utili della singola transazione; - affinchè la parte possa delegare altro soggetto per partecipare alla procedura di mediazione è necessaria una procura specifica con riferimento alla mediazione e senza obbligo di rendiconto ovvero con clausola di dare per rato e fermo l'operato del delegato; - le ragioni ostative all'inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possano ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite. che possono essere esclusivamente oggettive giacchè, seguendo una differente interpretazione della normativa si concluderebbe che il legislatore ha previsto non un onere della parte attrice di iniziare la procedura di mediazione ma una mera facoltà, frapponendo un ostacolo in via ermeneutica alla piena realizzazione delle finalità perseguite dal legislatore con l'istituto della mediazione.

Tanto premesso in punto di diritto, il Giudice di prime cure affermava che la banca non aveva partecipato direttamente o tramite procuratore speciale munito di pieni poteri per transigere la lite alla stessa procedura, giacchè all'incontro davanti al mediatore aveva partecipato l'Avv. ### come delegato dell'Avv. ### e, quindi, non il soggetto titolare del credito senza tuttavia che fosse stata dimostrata l'esistenza della procura speciale conferita dal titolare del credito all'Avv. ### nonché la facoltà concessa dal soggetto titolare del credito all'Avv. ### di sub delegare altre persone alla partecipazione alla procedura di mediazione. Inoltre, la parti non avevano indicato le ragioni ostative all'inizio della procedura.

Quanto, invece, alle domande formulate in via riconvenzionale dalle parti, il Tribunale le riteneva improcedibili perché le stesse non avevano attivato un'autonoma procedura di mediazione e, comunque, essendo state formulate in subordine rispetto al riconoscimento del credito di parte opponente, dovevano ritenersi assorbite stante la dichiarazione di improcedibilità dell'azione della

banca.

Infine, quanto alla posizione di ### il primo Giudice affermava che “il dante causa è sostituto processuale con pieni poteri di disposizione del diritto e il successore è, divenuto parte in senso processuale, titolare del diritto oggetto del giudizio”. Tuttavia, la domanda formulata da ### era inammissibile, perché l'intervento di parte ad excludendum era avvenuto in una fase in cui era preclusa la proposizione di nuove domande. 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data ###, tramite pec) ha proposto appello ### per i seguenti motivi: 2.1 Col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta ex art. 633 c.p.c. da MPS.

In particolare, ### evidenzia che la ### aveva partecipato al procedimento di mediazione delegando il difensore costituito nel procedimento monitorio conferendogli procura speciale sostanziale, in tal modo soddisfacendosi la richiesta di partecipazione personale della parte. Inoltre, la verifica dei poteri in capo al soggetto delegato dal titolare del diritto sarebbe spettata all'organismo di mediazione e non al Giudice e, comunque, eventuali eccezioni, da farsi valere nel processo, in punto al rituale svolgimento del procedimento di mediazione ed alla sussistenza dei poteri in capo al soggetto delegato, avrebbero dovuto essere formulate dalla parte interessata.

Inoltre, l'appellante evidenzia che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, all'esito del primo e negativo incontro innanzi al mediatore, il procedimento deve ritenersi concluso senza che sussista sulle parti l'onere di motivare le ragioni che ostano alla mediazione stessa.

Sotto diverso ma correlato aspetto ### rileva che, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado”. Sicchè, nel caso in cui il procedimento di mediazione svolto in corso di causa, siccome disposto dal Giudice in prima udienza, l'eccezione a carico della parte interessata, ovvero del Giudice, doveva essere proposta entro i ristretti limiti della prima udienza successiva al deposito in atti del verbale negativo di conciliazione. Il

Tribunale, pertanto avrebbe dovuto, nel rilevare la mancanza di procura sostanziale, disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione e non pronunciare nel senso della improcedibilità, anche in considerazione dell'attività processuale svoltasi, pur dopo il deposito del verbale de conciliazione negativa, attraverso l'espletamento di una CTU contabile. Di contro, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, non avendo il Giudice di primo grado provveduto d'ufficio, doveva ritenersi precluso al Giudice di rilevare l'improcedibilità della domanda.

Nel merito, invece, l'appellante, ribadiva l'infondatezza di tutti i motivi posti a base delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dagli opponenti nel primo grado di giudizio di cui chiedeva il rigetto. 2.2 ### si è costituita in giudizio evidenziando, in primo luogo, che la ### non aveva proposto nessuna impugnazione rispetto al capo relativo al pagamento delle spese processuali in proprio favore.

Inoltre, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello giacchè, rispetto al dispositivo della sentenza impugnata, ### (quale rappresentante di ### 2018) non risultava affatto soccombente se non limitatamente al capo - non oggetto di espressa impugnazione - relativo alla inammissibilità della domanda formulata tardivamente in primo grado. In ogni caso, l'appellante, nonostante le contestazioni già formulate nel giudizio di primo grado, non aveva mai dato prova dell'effettiva cessione del credito oggetto di lite.

Nel merito, la ### prospetta la correttezza della decisione impugnata evidenziando che: - al primo incontro di mediazione, il ### era presente per ### per delega dell'avv. ### l'avv. ### che dichiarava di essere «munito di apposita delega e procura». Le parti convocate chiedevano l'esibizione di tali documenti ed egli se ne riservava la produzione, per cui la procedura veniva rinviata; - all'incontro del 07.05.18, le parti convocate apprendevano che il ### era stata trasmessa via pec alla ### dell'### dallo studio legale ### per l'istante procura speciale autenticata di ### rilasciata all'avv. ### ma, tuttavia, l'avv. ### spiegava che il credito di cui al decreto ingiuntivo era stato ceduto da MPS a ### 2018, società di cui ### è procuratrice mandataria per il recupero, e che in data ### la stessa ### si era costituita in tale qualità nel giudizio per cui

era mediazione, ergo detta costituzione doveva ritenersi quale costituzione integrativa anche in mediazione. Le parti convocate ne prendevano atto e la seduta veniva rinviata; - all'incontro del 17.05.18, il procuratore della ### contestava la qualità di ### quale procuratrice mandataria di ### 2018, giacché dall'atto di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 18.04/02.05.18 e dai documenti allegati non emergeva che il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione fosse stato effettivamente ceduto da MPS a ### 2018; Al successivo incontro del 12.11.18 il Mediatore chiedeva a tutte le parti di esprimersi in merito all'adesione ovvero al rifiuto della sua proposta. ###. ### dichiarava testualmente «al momento di essere sprovvisto di autorizzazione in tal senso». ### l'appellata, quindi, la condotta di controparte non aveva garantito l'effettività del procedimento di mediazione.

Nel merito, infine, la ### ha riproposto tutte le difese e le eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale in ragione della decisione in rito.

Con separato atto si costituivano poi ### e ### proponendo difese assolutamente sovrapponibili a quelle contenute nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse di ### Integrato il contraddittorio nei confronti di ### all'udienza del 17.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. ### proposto da ### 2018 S.r.l. è inammissibile.

Come sopra già evidenziato, con la sentenza impugnata il Tribunale, oltre a dichiarare l'improcedibilità - ex art. 5 c. 1 bis L. 28/2010 - della domanda proposta col ricorso monitorio da MPS e di quella riconvenzionale degli opponenti, ava dichiarato anche inammissibile la domanda proposta da ### quale mandataria di ### 2018.

In particolare, il primo Giudice affermava che “in conseguenza della cessione del diritto di credito, dedotta da ### quale procuratrice di ### e il conseguente intervento della stessa si è realizzata una forma di litisconsorzio definito in letteratura “unitario” tra gli opponenti, parte opposta e il terzo interventore. ### del successore nel diritto controverso costituisce una forma

di intervento tipico ai sensi dell'art. 111 c.p.c., distinto da quello regolato dall'art. 105 c.p.c., e che è qualificato distintamente in giurisprudenza come “intervento di parte” ovvero in letteratura come intervento principale ad excludendum con caratteristiche proprie.

Invero, in letteratura, si è sottolineato che con l'intervento del terzo si realizza un'ipotesi di litisconsorzio unitario: dante causa e avente causa diventano parti necessarie del processo, non si può separare la causa tra la controparte e il dante causa e la causa tra la controparte e il successore perché si potrebbe produrre un contrasto di giudicati, visto che entrambe le sentenze sarebbero efficaci nei confronti del successore, una perché egli è parte e l'altra perché è successore nel diritto controverso. Quindi, il dante causa è sostituto processuale con pieni poteri di disposizione del diritto e il successore è, divenuto parte in senso processuale, è titolare del diritto oggetto del giudizio.

Il tribunale osserva, tuttavia, che la domanda formulata da ### quale, soggetto che ha spiegato un “intervento di parte” o ad excludendum è avvenuto in una fase in cui era preclusa la proposizione di nuove domande.” Ebbene, avverso tale parte della sentenza ### non ha formulato nessuna censura limitandosi a ribadire che, dalla documentazione prodotta nel primo grado di giudizio, risultava la cessione del credito oggetto di lite da MPS a ### 2018.

E' evidente, quindi, essendo ormai passata in giudicato la statuizione di inammissibilità della domanda proposta dalla parte intervenuta nel giudizio di primo grado, alla stessa non può riconoscersi nessun interesse ad impugnare le altre statuizioni della sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti delle altre parti e, in particolare, di ### 4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia e, quindi, rientrante nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria. Si dichiara, infine, ai

sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della ### n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da ### 2018 S.r.l. nei confronti di ### e ### avverso la sentenza n. 2602/2020 pubblicata in data ### dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede: 1. dichiara inammissibile l'appello proposto da ### 2018 S.r.l.; e, per l'effetto: 2. condanna ### 2018 S.r.l.al pagamento, in favore di ### e ### delle spese di lite, che liquida € 7.160,00 (settimilacentosessanta/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e ### se dovute, come per legge; 3. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della ### n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Napoli, il ### relatore ### dott. ### sottoscritto Avv. ### cod. fiscale ###, procuratore domiciliatario di: ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), ### (c.f.: ###), attesta, ai sensi della normativa vigente, che la presente copia informatica "21844520s.pdf" è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso la Corte d'Appello - Napoli al Registro Contenzioso Civile con N.R.G. 975/2021

San ### Vesuviano, lì 20-04-2026

Avv. ### Giugliano

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2674/2026 del 10-04-2026 Corte d'Appello di Napoli reperibile al permalink:
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cda/napoli/2026/2674.html#5c6ee